

Avv. Rosa Auricchio
Via R. Pappalardo, 95 – 80044 Ottaviano (NA)
telefax: 0815295227 - cell. 3332075674
Pec: avv.rosa.auricchio@pec.it

TRIBUNALE DI TREVISO
GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO ex art. 700 c.p.c.
con richiesta notifica per pubblici proclami
e istanza di trattazione udienza da remoto

Per il sig. **TUFANO LUIGI** nato il 23/11/1987 a Torre Del Greco c.f. TFNLGU87S23L259S e res.te in Torre Annunziata (Na) alla via Vittorio Veneto 118, rapp.to e difeso dall'avv. Rosa Auricchio, C.F. RCCRSO86T69F912A e con la stessa domiciliata presso la dott.ssa Giugliano Luisa in Via Paolo Veronese 15/A – Treviso (TV), giusta procura che si allega e da intendersi apposta in calce al presente atto.

Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 ult. co e 134 ult. co e 176 2° co e succ, come introdotti e modificati dalla legge 80/05, di voler ricevere i relativi avvisi concernenti la sentenza, le ordinanze e tutti gli altri provvedimenti, al numero di fax 081/5295227 e/o all'indirizzo PEC avv.rosa.auricchio@pec.it

- Ricorrente -

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (Cap. 00153), domiciliato ex lege presso **l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia** con sede in Piazza San Marco n. 63 – Venezia;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO** (C.F. **80015150271**) in persona del Dirigente p.t. con sede in Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre-Venezia (VE), domiciliato ex lege presso **l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia** con sede in Piazza San Marco n. 63 – Venezia;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO** (C.F. **80019280264**) in persona del legale rapp.te con sede in Via Cal Di Brega 116 – Treviso, domiciliato ex lege presso **l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia** con sede in Piazza San Marco n. 63 – Venezia;



- **ISTITUTO COMPRENSIVO CONEGLIANO 1 “F. GRAVA”** in persona del Dirigente Scolastico P.T. con sede in Via F. Filzi 22 – 31015 Conegliano (Tv), domiciliato ex lege presso **l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia** con sede in Piazza San Marco n. 63 – Venezia;
- **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN FIOR** in persona del Dirigente Scolastico P.T. con sede in Via I. Mel 8 – 31020 San Fior (Tv), domiciliato ex lege presso **l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia** con sede in Piazza San Marco n. 63 – Venezia;

- resistenti -

NONCHE’

Tutti i collaboratori scolastici inseriti nella graduatoria d’istituto di III fascia per il personale A.T.A. delle 30 scuole scelte dal ricorrente e che potrebbe essere pregiudicati dall’accoglimento del presente ricorso.

- Controinteressati -

PER L’ACCERTAMENTO

IN VIA PRINCIPALE

del diritto del ricorrente:

- al riconoscimento del punteggio per il servizio svolto nel triennio 2017/2021, disapplicando, in quanto ingiusto ed errato, il Decreto di depennamento emesso dal Dirigente scolastico dell’Istituto San Fior prot. n. 4760 del 13/07/2021 (Doc.1);
- all’inserimento nella graduatoria di III fascia per il personale A.T.A. 2021/2024 - D.M. 50/2021 - disapplicando, in quanto ingiusto, il Decreto di esclusione emesso dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Conegliano 1 “F. Grava” prot. n. 8003/VII/1.a del 15/07/2021 (Doc.2);
- al riconoscimento, di fatto e di diritto, del servizio che il ricorrente avrebbe svolto fino al 31/08/2021 disapplicando, in quanto ingiusto, il decreto del Dirigente scolastico dell’Istituto San Fior prot. n. 4761 del 14/07/2021 (Doc.4), con il quale veniva risolto il contratto in essere;

IN SUBORDINE

nella denegata ipotesi in cui venga dichiarato che il titolo di qualifica Voltaire non veniva conseguito in regime di parità, si chiede venga accertato il diritto del sig. Tufano Luigi ad essere reinserito nella graduatoria A.T.A. di III fascia per il triennio 2021/2024 con altro titolo (diploma di maturità – doc. 21) dallo stesso posseduto ed indicato in domanda (doc. 7), disapplicando, in quanto ingiusto, il Decreto di depennamento emesso dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Conegliano 1 “F. Grava” prot. n. 8003/VII/1.a del 15/07/2021 (Doc.2);

PREMESSO CHE

- 1) il sig. Tufano Luigi ha conseguito il diploma di qualifica professionale presso l’Istituto Paritario “Voltaire” come operatore dei servizi della ristorazione settore Sala Bar nell’a.s. 2011/2012 (doc.5);



2) tale titolo, veniva regolarmente autocertificato nelle domande di inserimento per l'iscrizione nelle graduatorie di III fascia per il personale A.T.A. per la provincia di Treviso per il triennio 2017/2021;

3) a distanza di 3 anni dalla prima assunzione, il sig. Tufano con prot. n. 4760 del 13/07/2021 (doc. 1) veniva depennato dalle graduatorie di istituto, III fascia, personale ATA valide per il triennio 2017/21 dal D.S. dell'Istituto Comprensivo di San Fior e per effetto lo stesso D.S. con prot. n. 4761 del 13/07/2021 decretava la risoluzione anticipata del contratto stipulato per l'a.s. 2020/2021 fino al 31/08/2021 (doc. 4);

4) avverso tale illegittimo provvedimento veniva pertanto promosso formale reclamo in autotutela (doc. 6);

5) il 19/03/2021 il Ministero dell'Istruzione pubblicava il bando per l'aggiornamento della graduatoria di III fascia personale A.T.A. e il sig. Tufano, provveda ad aggiornare la propria posizione con il servizio svolto nel triennio 2017/2021 (doc. 7) indicando come scuola capofila l'I.C. di Conegliano 1;

6) il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Conegliano 1 "F. Grava" con decreto prot. n. 8003/VII/1.a del 15/07/2021 (Doc.2), escludeva il ricorrente dalla graduatoria d'istituto personale ATA di III Fascia D.M. 50/2021 per il triennio 2021-2024;

7) avverso tale esclusione veniva pertanto promosso formale reclamo in autotutela (doc. 8);

8) con decreto della Direzione Generale del Veneto prot. 933 del 21/04/2021 veniva indetto l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provincia di Treviso I fascia e il sig. Tufano in possesso dei requisiti di accesso (23 mesi e 16 giorni di servizio) presentava domanda di inserimento (doc. 9);

9) con decreto dell'U.S.R. Veneto – A.T. di Treviso prot. n. 6120 del 29/07/2021 (Doc.3), il sig. Tufano veniva escluso dalla graduatoria provinciale di I Fascia per il 2021-2022;

10) avverso tale esclusione veniva pertanto promosso formale reclamo in autotutela (doc. 10);

11) la ragione sottesa a tutti i decreti di esclusione impugnati è la contestazione della validità del titolo indicato nelle domande dal ricorrente, la qualifica professionale Sala-Bar conseguita presso l'Istituto Paritario "Voltaire" di Napoli nell'a.s. 2011/2012;

12) l'amministrazione scolastica contesta che *"l'Istituto Voltaire di Napoli ha ottenuto la parità scolastica – indirizzo per l'enogastronomia, servizi di sala e di vendita, accoglienza turistica – dall'U.S.R. Campani con decreto n. 24/S2 del 28/07/2010 a decorrere dall'a.s. 2010/2011 con l'attivazione, nel medesimo anno scolastico, della sola classe prima del corso di studio ad orario antimeridiano e, gradualmente, delle classi successive fino al completamento del corso (art. 3 Decreto 24/S2); CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, il titolo triennale in possesso del sig. Tufano Luigi, conseguito nell'a.s. 2011/2012, in anticipo rispetto alla gradualità sopra riconosciuta, non è valido ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente del personale ATA relativa al profilo professionale di collaboratore scolastico"* (doc. 3);



13) in realtà l'amministrazione resistente, sorda ai chiarimenti inoltrati dalla scrivente, fonda il proprio convincimento su una ricostruzione dei fatti e dei documenti parziale e non tiene debitamente conto della circostanza che, ad ogni modo, l'esclusione del sig. Tufano dalla graduatoria di III fascia sarebbe illegittima in quanto è in possesso di altro valido titolo di studio, indicato in domanda, e precisamente del Diploma tecnico dei servizi turistici conseguito presso l'I.P.S.S.A.R. "De Gennaro" di Vico Equense nel 2005 con votazione 66/100 (doc. 21);

Sulla base dei documenti e della giurisprudenza appare palese l'illegittimità ed erroneità dei Decreti di esclusione impugnati e, per l'effetto, di ogni atto consequenziale, pertanto vanno annullati e/o con qualsiasi altra statuizione invalidati, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS

IN VIA PRINCIPALE

ILLEGITTIMITA' DEI DECRETI DI DEPENNAMENTO OGGETTO DI IMPUGNAZIONE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA ED ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE E CONTRARIETA' AI DECRETI E ALLE NOTE AUTORIZZATIVE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA

L'amministrazione resistente senza mai interpellare l'Ufficio Scolastico Regionale Campania arriva alla conclusione che l'Istituto paritario Voltaire, autorizzato ad istituire la sola classe prima in regime di parità nel 2010, non era autorizzato negli aa.ss. 2010/2011 e 2011/2012 a svolgere gli esami di qualifica in quanto la classe terza non si era validamente formata in regime di parità.

La semplice richiesta di chiarimenti, quale ordinaria attività tra le amministrazioni pubbliche, avrebbe scongiurato l'ingiusto depennamento subito dal ricorrente.

Se appare già di per sé condannabile la condotta dell'amministrazione che, senza svolgere alcuna attività di controllo o di conferma, depennava il ricorrente, ancor più grave deve qualificarsi la SCELTA di non voler dare seguito alle richieste in autotutela (doc. 6 – 8- 10) volte proprio a sottoporre all'attenzione dell'amministrazione quella documentazione che, pur dovendo, non acquisiva presso l'USR Campania.

Ciò premesso per consentire la corretta disamina dei fatti e delle argomentazione che seguono, alla luce dei documenti trasmessi dall'USR Campania e di quelli già in possesso della scrivente, si precisa quanto segue.

I DOCUMENTI

Con decreto 24/S2 del 25/7/2010 l'USR Campania riconosceva all'Istituto IPSEOA Voltaire la parità scolastica a partire dalla sola classe prima (doc. 11).



Con ricorso al TAR Lazio - RG 589/2011 - alcuni allievi dell'Istituto Voltaire impugnavano il provvedimento del Ministero 16 marzo 2010, ovvero la nota MIUR 2025/2010, con cui lo status di parità era stato riconosciuto solo con riferimento alla classe prima, mentre era stato escluso per le classi successive.

Il T.A.R. di Roma con sentenza n. 1235 del 2011 accoglieva il ricorso e per l'effetto annullava il provvedimento Ministeriale nella parte in cui limitava il riconoscimento della parità scolastica alla sola prima classe.

L'U.S.R. Campania, in esecuzione alla sentenza del TAR del Lazio, con decreto dirigenziale del 16 marzo 2011, modificando espressamente il decreto 24/S2 del 28/7/2010, riconosceva e autorizzava l'Istituto Voltaire ad istituire l'intero corso di studio, dalla prima alla quinta classe (doc. 12).

Il Ministero dell'Istruzione proponeva appello alla sentenza del T.A.R. Roma e il Consiglio di Stato con sentenza n.4208 del 12/07/2011 rigettava il ricorso di primo grado (doc. 13).

In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, l'U.S.R. Campania con decreto dirigenziale del 15 settembre 2011 revocava il precedente decreto e riconosceva la parità a decorrere dal solo primo anno (doc. 14).

Con provvedimento del 29/11/2011 prot. 14042 l'USR Campania comunicava all'Istituto Voltaire il funzionamento scolastico per l'anno 2011/2012 indicando le classi III – IV e V come paritarie (doc.15).

Con decreto n.3305 del 27/04/2012 l'USR Campania precisava: *“per mero errore materiale, nella nota di quest'ufficio prot. n. AOODRCA/14042/25/U del 29/11/2011, sono state considerate funzionanti in regime di parità le classi III, IV e V dell'Istituto professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera “Voltaire” di Napoli, nonostante fosse stato notificato, precedentemente, a codesta gestione il decreto del 15 settembre 2011 che, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 04208 del 12 luglio 2011, statuiva paritarie, nel corrente anno scolastico 2011/2012 unicamente la classe prima e la classe seconda e, meramente private, le altre classi eventualmente attivate (III, IV e V). Ciò premesso, **in considerazione che l'anno scolastico è in fase conclusiva ed al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le classi III IV e V del predetto corso di studio, le suddette classi, in via eccezionale e limitatamente al solo presente anno scolastico 2011/2012, sono da ritenersi paritarie.**”* (doc.16).

Dalla semplice disamina dei documenti in atti appare palese che l'Istituto Voltaire non solo aveva legittimamente istituito, come da indicazione dell'USR Campania, la classe III – IV e V nell'a.s. 2011/2012 in regime di parità e secondo l'ordinamento previgente – D.P.R. 15/03/2010 n. 87 art. 8 comma 1 - (doc. 15), ma con successiva provvedimento a firma della dott.ssa Maria Teresa De Lisa, Dirigente dell'Ufficio Scolastico Campania – Ufficio VII – Parità scolastica – le classe III – IV e V dell'a.s.2011/2012 venivano qualificate ESPRESSAMENTE paritarie.



Tutti i decreti e le note prodotte venivano rilasciate dall'ufficio competente e firmate dal Dirigente, e per pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'inquadramento di un atto amministrativo, non assume rilievo dirimente l'autoqualificazione datane dall'amministrazione emanante, dovendosi invece aver riguardo al suo contenuto sostanziale ed alla funzione da esso perseguita (Consiglio Stato V, 5 marzo 2014, n.1036), pertanto un provvedimento **non è annullabile per il fatto di non essere adottato in forma di decreto**, purché in esso siano individuabili l'autorità emanante, l'oggetto, il contenuto dispositivo e la sottoscrizione (Consiglio Stato IV, 16 febbraio 1998, n. 300).

Nel caso di specie non vi è alcun dubbio in merito alla competenza dell'ufficio emanante, all'oggetto e al contenuto degli atti, circostanza che destituisce di fondamento qualsivoglia eccezioni formale e certamente appare illogico che la resistente chieda la disapplicazione di note e decreti emessi da altro ufficio facente parte della stessa amministrazione.

Del resto compete al giudice ordinario il potere di disapplicazione dell'atto illegittimo nei casi in cui esso venga in rilievo **non già come causa della lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio, ma solo come mero antecedente**, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico **del diritto soggettivo vantato dal ricorrente**, essendogli precluso il sindacato in via principale sull'atto o sulla validità del provvedimento amministrativo.

Del resto la resistente avrebbe dovuto e potuto chiedere l'intervento del Ministero centrale, sollecitando eventualmente, e se di necessità, l'adozione di un provvedimento ad hoc che retroattivamente chiarisse la validità e/o legittimità dell'operato dell'USR Campania o annullasse gli esami di qualifica svolti nell'a.s. contestato.

Inoltre occorre precisare, per eccesso di zelo, che l'amministrazione scolastica regionale ha completa autonomia in merito alla gestione e al funzionamento della parità e, in applicazione del principio di buon andamento dell'amministrazione e di leale collaborazione tra le parti, può emettere qualsivoglia atto o provvedimento anche disapplicando la giurisprudenza di legittimità.

Nel caso di specie l'Ufficio parità dell'USR Campania in applicazione del principio di continuità scolastica e al fine di garantire maggiore tutela agli studenti, autorizzava l'istituzione delle classi III, IV e V in regime di parità nell'a.s. 2011/2012.

Tali atti potevano essere, nei termini e nei modi previsti dal Legislatore, censurati nelle sedi amministrative da parte dei soggetti che ne avessero avuto interesse e certamente appare sconcertante che a distanza di dieci anni sia altro ramo della stessa amministrazione a contestarne la validità e la legittimità a danno del ricorrente che chiede solo di poter lavorare.

Senza entrare nel merito di eccezioni e difese che attengono esclusivamente alla giurisdizione amministrativa, sommariamente, e al solo fine di fugare dubbi ed incertezze, si deduce che una ipotetica, e non auspicabile, pronuncia con la quale fossero dichiarati non validi gli esami di qualifica



svolti nell' a.s. 2011/2012 in quanto non in regime di parità, sarebbe certamente contraria al principio di consolidamento degli effetti e del "*tempus regit actum*".

La giurisprudenza amministrativa dal 2012 ha sancito il principio di **stabilizzazione e di consolidamento degli effetti giuridici di un atto amministrativo.**

Un atto o provvedimento emesso dall'amministrazione, ancorché illegittimo o viziato, può essere impugnato ai sensi del D. Lgs del 2 luglio 2010 n. 104.

La mancata impugnazione, nei termini di legge, ne determina inevitabilmente la stabilizzazione a tutela dei diritti dei cittadini a garanzia dell'interesse legittimo degli stessi.

Del resto apparirebbe contrario ad ogni principio di certezza e di affidabilità permettere all'amministrazione (come ad un privato) di mettere in discussione, a distanza di 10 anni, un provvedimento mai oggetto di contestazione e che veniva da essa stessa emanato.

Se ciò non bastasse, a far salvi gli effetti degli esami di qualifica svolti, si richiama il principio "*Tempus regit actum*", in virtù del quale ogni atto deve trovare il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore nel tempo in cui è stato posto in essere.

Nel caso di specie è indubbio che gli esami si siano svolti in regime di parità in quanto espressamente autorizzati con nota dell'USR Campania.

Da ultimo occorre sottolineare che nell'a.s. 2011/2012 non si sono svolti solo gli esami di qualifica (terzo anno) ma anche gli esami di maturità (quinto anno) e ad oggi, un provvedimento che invalidasse retroattivamente le qualifiche conseguite presso il Voltaire negli a.s. 2011/2012 non potrebbe mai superare il vaglio di legittimità del Tribunale Amministrativo in quanto negli ultimi dieci anni i diplomati e i maturandi del Voltaire hanno avuto accesso a gradi d'istruzione superiore, hanno partecipato a concorsi pubblici (sia come collaboratori che come docenti) hanno stipulato contratti a tempo determinato e indeterminato con l'amministrazione pubblica.

Gli effetti giuridici degli esami di qualifica svolti hanno giuridicamente acquisito stabilità e certezza nell'ordinamento e qualsiasi Tribunale Amministrativo non potrebbe giungere ad una conclusione diversa.

IN VIA SUBORDINATA

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 7 comma 1 lett. a) e art. 6 comma 11 del D.M. N. 50 del 2021 — ECCESSO DI POTERE – ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Fermo restando la validità del titolo di qualifica Voltaire i provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica appaiono ad ogni modo illegittimi nella parte in cui determinano il depennamento del ricorrente dalla III fascia delle graduatorie d'istituto, personale ATA, per il profilo di Collaboratore Scolastico per assenza dei presupposti tassativamente previsti dalla normativa di settore.



Il D.M. n. 50 del 2021 (doc. 20), all'art. 7, disciplina i casi di esclusione dalla procedura per la costituzione e l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 21-24.

Tale articolo recita *“L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3; b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale. 2. La presentazione di domande per più province comporta, oltre all'esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui l'aspirante sia inserito. 3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.”*

Con ogni evidenza, la situazione in cui è venuto, senza colpe, a versare il ricorrente non rientra in tale stringente casistica che, proprio per l'effetto particolarmente grave che comporta il depennamento, non può essere oggetto di interpretazione estensiva.

Ferma ed incontestata la circostanza che il Tufano abbia presentato regolare domanda, abbia inserito correttamente le province come da documentazione agli atti e non abbia rilasciato dichiarazioni mendaci o prodotto documentazioni false, l'amministrazione scolastica decretava il depennamento del ricorrente sull'erroneo presupposto che lo stesso fosse privo dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3.

Tale conclusione è palesemente errata.

L'art. 2 rubricato *“requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia”* al punto 5, lettera G), indica i titoli di accesso per il profilo di collaboratore scolastico e precisamente si legge: *“1- diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte.....,qualsiasi diploma di maturità,...”*.

Nel caso di specie, se pur codesto Tribunale volesse qualificarsi il titolo di qualifica conseguito presso l'Istituto Voltaire di Napoli come non giuridicamente valido, in quanto non conseguito il regime di parità, il sig. Tufano resta comunque in possesso di un diploma di maturità, già indicato per il profilo A.A. (Diploma tecnico dei servizi turistici conseguito presso l'I.P.S.S.A.R. “De Gennaro” di Vico Equense nel 2005 con votazione 66/100 – doc. 21), considerato dalla stessa normativa di riferimento come titolo valido per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico.

Lo stesso Decreto Ministeriale n. 50 del 2021, art.6, rubricato *“dati contenuti nel modulo di domanda – validità - controlli”* al comma 11 chiarisce che il controllo delle dichiarazioni rese *“devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso”*.



Pertanto il sig. Tufano non risulta privo dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 50 del 2021.

Parimenti, il sig. Tufano è in possesso dei requisiti dettati dall'art. 3 del predetto decreto, rubricato *“requisiti generali di ammissione”*.

Ferma ed impregiudicata la circostanza che il sig. Tufano non risulta privo dei requisiti previsti dall'art. 2 e 3 del D.M. 50 del 2021 (doc. 20) pertanto non poteva trovare applicazione l'art. 7.1 lett. a), ad ogni modo la condotta posta in essere dall'amministrazione scolastica viola i principi di correttezza, buona fede e diligenza ai quali l'amministrazione deve sempre ispirarsi.

Lo stesso Decreto Ministeriale all'art. 6 richiama espressamente il testo unico in materia amministrativa, il DPR 445/2000 art.71 comma 3, che recita: *“Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito”*.

Sussiste pertanto, la facoltà dell'interessato di regolarizzare la propria posizione mediante la produzione di documenti e l'integrazione della dichiarazione, circostanza che nel caso di specie avrebbe di fatto permesso al sig. Tufano, di sostituire il titolo di qualifica ritenuto non valido, con il diploma di maturità posseduto ed indicato.

Alla luce di quanto esposto l'amministrazione resistente ha violato le disposizioni in materia arrecando al sig. Tufano un grave danno professionale oltre che economico.

Nel compilare il modello di domanda, predisposto unilateralmente dall'amministrazione scolastica, il ricorrente inseriva il titolo superiore (diploma quinquennale) per i profili per cui questo era richiesto come requisito necessario, ed il titolo inferiore, il diploma di qualifica professionale, per il profilo di Collaboratore scolastico.

Si trattava, nel caso di specie della compilazione di format di domanda, predisposto dalla stessa amministrazione e che garantisce all'amministrazione scolastica di essere pienamente a conoscenza dell'intero cursus studiorum del ricorrente, avendo comunque recepito le dichiarazioni sui titoli di studio conseguiti.

Orbene in ossequio ad un principio logico, prima ancora che giuridico, secondo il quale plus semper in se continet quod est minus, la disciplina di settore prevede che il diploma (quinquennale) professionale integri il requisito di accesso al profilo di collaboratore scolastico.

In tal senso, l'art.2 del D.M. 50 del 2021, nel riprendere quanto disposto dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, statuisce che possono presentare domanda di inserimento in III fascia per il profilo di collaboratore scolastico i candidati che siano muniti dei seguenti titoli di studio: *“diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di*



scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale rilasciati o riconosciuti dalle regioni”.

Ne deriva che, del tutto illegittimamente, l'amministrazione resistente non ha considerato che il ricorrente aveva comunque diritto di essere inserito nella graduatoria de qua in quanto munito di diploma di istruzione secondaria superiore dichiarato in domanda.

Nel trincerarsi dietro un mero formalismo burocratico, l'amministrazione resistente ha così disatteso il **dovere di soccorso istruttorio** che impone di valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dal candidato, così da superare eventuali irregolarità o omissioni non vizianti.

In tal senso, la disciplina vigente è chiara, non lasciando adito ad alcun dubbio circa l'onere per l'Amministrazione pubblica di istituire un dialogo collaborativo con il privato.

In particolare, l'art.6,co.1 lett. b) della L.7 agosto 1990 n.241 con una formulazione inequivocabile, statuisce che “ *il responsabile del procedimento... può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizione documentali*” nello stesso senso, l'art.71,co.3 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 prevede che “ *qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione*”.

Come in più occasioni rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, soprattutto in tema di gare di appalto e procedure concorsuali, “*l'immediata esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio è illegittima ove, tenendo presenti le finalità di semplificazione, si consideri l'ampia e generalizzata latitudine applicativa della soccorribilità*” (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III 6 agosto 2018, n. 4829).

Da ultimo, poi, è stato affermato che del D.P.R. n. 445 del 2000, la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete ove il modulo per la partecipazione al concorso rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda (cfr Tar Veneto, sez. I del 28 febbraio 2019, n.252).

La validità delle osservazioni dedotte viene confermata dai numerosi decreti emessi in circostanze analoghe da altri istituti scolastici che, in autotutela, su indicazione degli A.T. competenti (doc. 25) provvedevano in autotutela alla sostituzione del titolo considerato non valido con altro titolo indicato in domanda (doc. 22) e laddove tali richieste venivano disattese sono intervenute le pronunce di numerosi Tribunali nazionali, come il Tribunale di Ravenna (doc. 23) e il Tribunale di Bologna (doc. 24), accogliendo le domande dei ricorrenti.

SUL PERICULUM IN MORA



Come già precisato nelle premesse, nonché nei motivi di fatto e di diritto, nella fattispecie de quo è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente.

Tale condotta si traduce in un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) idoneo a giustificare il ricorso alla presente procedura d'urgenza.

Il sig. Tufano Luigi è un ragazzo di 34 anni che **lavorava dal 2018 con il titolo Voltaire, come collaboratore scolastico** (doc.17).

Dopo aver lavorato sporadicamente e per brevi periodi (doc. 17) il sig. Tufano in ragione delle poche opportunità lavorative presenti sul territorio campano presentava domanda di inserimento in III fascia per il personale A.T.A. a Treviso.

Per tre anni il ricorrente ha lavorato con contratti a tempo determinati investendo tempo e risorse per una progressione personale e professionale che gli permettesse il raggiungimento di una stabilità e realizzazione non solo economica ma anche e soprattutto sociale.

La voglia e il bisogno di realizzarsi come individuo spingevano il ricorrente a sopportare la lontananza dagli affetti al solo fine di emanciparsi e realizzare la propria indipendenza.

In ragione del decreto emesso dal Dirigente scolastico dell'Istituto San Fior prot. n. 4760 del 13/07/2021 (Doc.1), il sig. Tufano Luigi non solo è stato escluso dalla graduatoria d'istituto personale ATA di III Fascia per il triennio 2017-2021, ma tutto il servizio svolto nel triennio è stato dichiarato prestato di fatto e non di diritto pertanto non utile per il riconoscimento del punteggio.

In ragione del Decreto del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Conegliano 1 "F. Grava" prot. n. 8003/VII/1.a del 15/07/2021 (Doc.2), il sig. Tufano Luigi è stato escluso dalla graduatoria d'istituto personale ATA di III Fascia per il triennio 2021-2024 pertanto da settembre non potrà aspirare ad alcuna convocazione per la stipula di un contratto a tempo determinato e resterà senza lavoro.

In ragione del Decreto dell'U.S.R. Veneto – A.T. di Treviso prot. n. 6120 del 29/07/2021 (Doc.3) il sig. Tufano Luigi è stato escluso dalla graduatoria provinciale di I Fascia per il 2021-2022 da quale l'amministrazione attinge le nomina per la stipula di contratti a tempo indeterminato pertanto il ricorrente non potrà aspirare alla sottoscrizione di alcun contratto.

Al sig. Tufano è stata di fatto preclusa ogni opportunità lavorativa sia tempo determinato che indeterminato.

La richiesta di un provvedimento d'urgenza è legittimata dalla necessità di ottenere un provvedimento che non pregiudichi **il diritto al lavoro del ricorrente.**

Come la Corte di Cassazione insegna il lavoro non è merce in quanto serve alla elevazione morale, professionale ed economica del lavoratore e il danno che subirebbe il ricorrente è oggettivo in quanto verrebbe privato del diritto a svolgere il lavoro che da tre anni svolgeva in modo professionale e diligente.



Se il lavoro non è merce e se occorre tutelare il lavoratore come persona, ciò significa che bisogna assecondare il percorso evolutivo professionale dello stesso.

Sussiste, pertanto, il requisito del periculum in considerazione del pregiudizio professionale che la mancata assunzione determina, comportando lesione di beni immateriali non suscettibile di risarcimento per equivalente (ordinanza resa dal Tribunale di Milano sul ricorso RG 1917/2019).

In merito all'urgenza, l'accertamento dell'illegittimità delle doglianze dedotte dal ricorrente, in un giudizio di merito, avverrebbero certamente dopo **il mese di settembre - ottobre periodo nel quale gli istituti scolastici provvedono alle convocazioni per la stipula dei contratti a tempo determinato.**

Pertanto l'accoglimento del ricorso, successivamente alla conclusione delle procedure di convocazione, lederebbe il diritto del ricorrente ad essere assunto presso le Istituzioni scolastiche competenti, circostanza che determina un chiaro pregiudizio non solo economico ma anche professionale per il ricorrente.

Da ultimo si precisa che il sig. Tufano otterrebbe una convocazione anche con il punteggio rettificato in seguito alla sostituzione del titolo di qualifica Voltaire (punti 10) con il diploma di maturità (punti 6,6) in quanto, nonostante la ricollocazione in graduatoria con un punteggio di 11,70, sarebbe comunque in posizione utile per aspirare alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.

Tanto viene dimostrato dalle precedenti convocazioni (doc.26) dalle quali si evince che diversi istituti hanno convocato nel precedente triennio (doc. 27) con punteggi più bassi e non va sottaciuta la circostanza che in ragione dell'emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, fino al 31 dicembre 2021 verrà assunto il doppio dell'organico ordinario con la stipula dei c.d. "*contratti covid*".

La legittimità delle doglianze mosse (fumus boni iuris) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (periculum in mora), giustificano la richiesta misura d'urgenza, in quanto l'accoglimento della domanda all'esito di un giudizio di merito, avverrebbe successivamente alla conclusione delle procedure di convocazione che avrà inizio a metà settembre e continuerà fino ad ottobre.

Tanto premesso in fatto ed in diritto, il sig. Tufano Luigi, rapp.ta e difesa come in atti,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale Civile di Treviso, Sezione Lavoro, affinché,

IN VIA CAUTELARE

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis c.p.c., contrariis reiectis, in accoglimento della presente istanza, mediante decreto ex art. 700 cpc, reso inaudita altera parte, in considerazione dell'urgenza e della particolarità che caratterizza la fattispecie, ovvero, qualora si ritenessero prevalenti le esigenze del contraddittorio, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, emettere i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare la tutela dei diritti della ricorrente, quindi, sussistendo:



- il Fumus Boni Iuris

1) in primis **in quanto agli atti vi sono documenti (doc. 15 e 16) che palesano l'assoluta erroneità delle determinazioni assunte dall'amministrazione** e in subordine in quanto il sig. Tufano è comunque in possesso di altro titolo di studio valido per l'accesso alla graduatoria (doc. 20).

- Il periculum in mora in quanto i tempi necessaria per la definizione di un eventuale giudizio di merito pregiudicherebbero i diritti del ricorrente impedendogli di partecipare alle convocazioni di settembre - ottobre;

accogliere la presente domanda e per l'effetto:

IN VIA PRINCIPALE

ACCERTATO il diritto del ricorrente ad essere reinserito nella graduatoria di III fascia per il personale A.T.A. per il triennio 2021/2024 in quanto il titolo di qualifica Voltaire veniva conseguito in regime di parità

CONDANNARE le Amministrazioni resistenti ad annullare il decreto di esclusione prot. n. 4760 del 13/07/2021 (Doc.1), con il quale il sig. Tufano Luigi veniva depennato dalla graduatoria d'istituto personale ATA di III Fascia D.M. 640/2017 per il triennio 2017-2021 e **RICONOSCENDO** il servizio svolto nel precedente triennio prestato di fatto e di diritto;

CONDANNARE le Amministrazioni resistenti ad annullare il decreto esclusione prot. n. 8003/VII/1.a del 15/07/2021 (Doc.2), con il quale il sig. Tufano Luigi veniva escluso dalla graduatoria d'istituto personale ATA di III Fascia D.M. 50/2021 per il triennio 2021-2024 provvedendo all'emanazione di tutti gli atti ritenuti necessari al fine di reinserire il ricorrente nelle graduatorie d'istituto terza fascia per il Personale A.T.A., per la provincia di Treviso, nelle scuole indicate nel modello D3;

CONDANNARE l'amministrazione scolastica al riconoscimento di fatto del servizio che il sig. Tufano avrebbe svolto fino al 31/08/2021 se non fosse stato ingiustamente depennato nonché alla corresponsione delle spettanze maturate e non corrisposte dalla data di risoluzione del rapporto a quella di naturale scadenza, oltre interessi legali;

CONDANNARE altresì la resistente amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli onorari e delle spese del presente giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.

IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse il titolo di qualifica Voltaire non conseguito in regime di parità, **VOGLIA** l'ill.mo Tribunale,

ACCERTATO il diritto del ricorrente ad essere reinserito nella graduatoria di III fascia per il personale A.T.A. per il triennio 2021/2024 in quanto in possesso di altro titolo di studio valido per l'inserimento in graduatoria e già indicato in domanda,



CONDANNARE le Amministrazioni resistenti ad annullare il decreto di esclusione prot. n. 8003/VII/1.a del 15/07/2021 (Doc.2), con il quale il sig. Tufano Luigi veniva escluso dalla graduatoria d'istituto personale ATA di III Fascia D.M. 50/2021 per il triennio 2021-2024 nonché ogni altro provvedimento consequenziale, provvedendo all'emanazione di tutti gli atti necessari al fine di reinserire il ricorrente nelle graduatorie di terza fascia ATA profilo collaboratore Scolastico, per la provincia di Treviso, per le scuole indicate nel modello 3D, con altro titolo valido dallo stesso posseduto.

CONDANNARE la resistente amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA Si produce: 1) Decreto di esclusione prot. n. 4760 del 13/07/2021; 2) decreto di esclusione prot. 8003/VII/1.a del 15/07/2021; 3) decreto di esclusione prot. n. 6120 del 29/07/2021; 4) decreto di risoluzione del contratto prot. 4761 del 14/07/2021; 5) certificato e stralcio registro di qualifica; 6) reclamo in autotutela avverso decreto n. 4760 del 13/07/2021; 7) domanda III fascia 2021; 8) reclamo avverso esclusione prot. 8003/VII/1.a del 15/07/2021; 9) domanda I fascia A.T.A.; 10) reclamo avverso decreto esclusione 6120 del 29/07/2021; 11) decreto di riconoscimento della parità; 12) decreto dirigenziale del 16 marzo 2011; 13) sentenza Consiglio di Stato; 14) decreto dirigenziale del 15 settembre 2011; 15) nota funzionamento Voltaire a.s. 2011/2012; 16) nota esplicativa funzionamento a.s. 2011/2012; 17) estratto contributivo Tufano; 18) stato di famiglia; 19) iscrizione collocamento; 20) D.M. 50 del 2021; 21) diploma quinquennale; 22) decreti cambio titolo; 23) ordinanza Trib. Ravenna; 24) Sentenza Trib. Bologna; 25) comunicazione A.T. Forlì; 26) convocazioni precedenti; 27) graduatoria A.T.A. 2017-2021; 28) riscontro reclamo esclusione I fascia; 29) riscontro reclamo esclusione III fascia; 30) graduatoria A.T.A. 2021-2024; 31) CCNL.

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e di produrre ulteriore documentazione probatoria anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.

Altresì, si dichiara, ai sensi del T.U. 115/2002 e successive modifiche e/o integrazioni, che il valore della presente causa è di valore indeterminabile quindi il contributo unificato di iscrizione a ruolo è pari ad € 259,00.

Napoli 31/08/2021

Avv. Rosa Auricchio

SEGUE PROCURA

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX art. 151 c.p.c.



Il sottoscritto Avv. Rosa Auricchio, quale procuratore del Sig. Tufano Luigi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo

PREMESSO

- che il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al reinserimento nella graduatoria A.T.A di III fascia nelle graduatorie d'istituto delle 30 scuole indicate in domanda per il profilo di collaboratore scolastico – per la provincia di Treviso, triennio 2021/2024;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, alcuni Tribunali nazionali hanno ritenuto necessaria la notifica del ricorso e del decreto a tutti i candidati potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie d'istituto delle scuole scelte dal ricorrente e che concorrerebbero con lo stesso alla stipula di un contratto a tempo determinato negli aa.ss. 2021/2024;
- che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei modi ordinari sarebbe estremamente gravosa per il ricorrente in ragione dell'elevatissimo numero dei destinatari/controinteressati;
- che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un sunto del ricorso e che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata messa in dubbio;
- che il giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notificazione con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- che copiosa e costante giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa ha riconosciuto la validità e l'opportunità della notificazione per pubblici proclami eseguita mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio sul sito internet del Ministero dell'Istruzione – sezione “atti di notifica” e che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in tutte le ipotesi di vertenze collettive che coinvolgano una pluralità di controinteressati, come nel caso di specie.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato, come sopra,

FA ISTANZA

Affinchè valutatane l'opportunità e la necessità, la S.V. Ill.ma. autorizzi la notificazione, ex art.151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e precisamente per pubblici proclami mediante pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione – sezione atti di notifica al fine di rendere conoscibile la pendenza dello stesso a tutti i candidati inseriti nella graduatoria d'istituto di III Fascia per il personale A.T.A. - Ambito Territoriale Provinciale di Treviso - relativamente al profilo di collaboratore scolastico.

Avv. Rosa Auricchio

ISTANZA PER LA TRATTAZIONE DELL'UDIENZA DA REMOTO

Il sottoscritto Avv. Rosa Auricchio, quale procuratore del sig. Tufano Luigi,



STANTE

- la proroga dell'emergenza sanitaria e preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze con modalità diverse al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia;
 - considerato che la fattispecie oggetto del presente ricorso attiene a questioni documentali, l'esame delle quali non prevede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;
- il sottoscritto procuratore, nell'interesse de sig. Tufano Luigi

CHIEDE

all'On.le Giudice di disporre, contestualmente alla fissazione dell'udienza, la trattazione dell'udienza con modalità da remoto o, in subordine, con il deposito di note per la trattazione scritta.

Avv. Rosa Auricchio

